Sent. n. 307/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80892** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (C.F. ----------), nato a --- (--) il --/--/---- e residente a Roma (RM), in viale Cortina D'Ampezzo, n. 186, p.e.c. andrea.pacileo.w1fc@cz.omceo.it, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Giorgio MARTELLINO (C.F. MRTGRG70B27H501V) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma, in Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 2, p.e.c. giorgiomartellino@ordineavvocatiroma.org;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 28.5.2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Miriam Scimemi, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Chiara Imposimato in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'Avv. Giorgio Martellino, per il convenuto, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 12-13.11.2025, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 13.11.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **X X**, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente medico dipendente dell'ASL ---, in servizio presso il Reparto Psichiatrico dell'Azienda ospedaliera "---" in ---, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'ASL --- (di seguito: ASL), della somma complessiva di euro 85.349,89 (ottantacinquemilatrecentoquarantanove,89), a titolo di danno patrimoniale da disservizio in senso ampio/danno da lesione del nesso sinallagmatico, o alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di

danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato con dolo, alle finanze erariali per effetto delle condotte illecite poste in essere, quale danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio per avere il convenuto posto in essere, nel periodo dicembre --- e aprile --- - ottobre ----, condotte volte a perpetrare i reati contestati in sede penale (corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, accesso abusivo al sistema informatico o telematico e procurata evasione), nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative e, comunque, sviando le proprie mansioni lavorative.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dalla comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p., con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha rappresentato di avere formulato la richiesta di rinvio a giudizio relativa a procedimento penale (n. ----/---- del 09/05/----) a carico dell'odierno convenuto per i seguenti capi di imputazione:

(1) reato di cui agli artt. 81 cpv., 318, 319, 321 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), perché l'odierno convenuto, nella qualità di dirigente medico sopra descritta, quindi pubblico ufficiale, vendeva la sua funzione, compiendo atti contrari ai doveri del suo ufficio, mediante lo stabile asservimento delle sue funzioni l'interesse personale del sig. ---, ricevendo, in più occasioni, dallo stesso, quale capo di una associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, somme di denaro (tra cui, nella misura di 200/300 euro, plurime dazioni in occasione di ogni appuntamento), al fine di redigere consulenze compiacenti per indirizzare l'Autorità Giudiziaria competente ad esprimere un parere favorevole per la scarcerazione del corruttore detenuto e per il suo collocamento agli arresti domiciliari, al fine di seguire uno specifico piano terapeutico presso strutture autorizzate, nonché dichiarare la disponibilità per visite presso la struttura ospedaliera da lui diretta al fine di ottenere permessi per uscire dal luogo di detenzione, consentendo al ---- di incontrare, sia all'interno che all'esterno dell'ospedale, complici con i quali organizzare la prosecuzione delle attività delittuose. In --- a dalla primavera del ---- all'ottobre

----;

(2) reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 374 bis 1 e 2 comma c.p. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla corte penale internazionale), perché, in concorso con --- istigatore, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, l'odierno convenuto, nella qualità di dirigente medico sopra descritta, nelle dichiarazioni destinate ad essere prodotte innanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento R.G. ----/-- mod. 21, nel quale il --- era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, comunicava la disponibilità ad effettuare visite per accertamenti psicopatologici presso la struttura pubblica attestandone falsamente la necessità finalizzata allo svolgimento di apparenti trattamenti terapeutici in favore di quest'ultimo con l'aggravante della qualità di pubblico ufficiale.

In --- il 16 giugno ----, il 24 giugno ---- ed il 26 agosto ----;

(3) reato di cui all'art. 386 c.p. (procurata evasione), perché, con la condotta descritta al capo che precede, nonché consentendo incontri con terze persone da parte di --- presso la struttura sanitaria pubblica, agevolava l'evasione dall'abitazione, ove il nominato --- era sottoposto agli arresti domiciliari, nelle date e con le

modalità specificate nel capo di imputazione per recarsi presso l'ospedale San Giovanni per visite specialistiche psichiatriche, tra il 3 giugno ---- e il 23 dicembre ----;

(4) reato di cui agli artt. 110, 479 c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), perché, l'odierno convenuto, nella qualità di dirigente medico sopra descritta, quindi pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni attestava falsamente di aver sottoposto a visita un soggetto (tale C.A.) dalle ore 17 alle ore 17.45, su richiesta di questi, atteso che quest'ultimo aveva la necessità di giustificare l'assenza dalla propria abitazione, essendovi stata una visita fiscale da parte del medico dell'INPS, che non lo aveva trovato a casa. In ---, in data prossima al 18 giugno ----;

(5) reato di cui agli artt. 110, 615-ter, comma 2, n. 1, e comma 3 c.p. (accesso abusivo al sistema informatico e telematico), perché, in concorso tra loro, tale R., luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, su istigazione ed in concorso con l'odierno convenuto, che aveva richiesto la ricerca relativa all'autoveicolo targato -------, abusivamente si introduceva per ragioni estranee a quelle di servizio (ed in particolare, tra le ore 14.00 e 16.55) nella banca dati ACI interrogata attraverso il sistema SDI

e individuava l'intestatario dell'autovettura (in Auto IN sas sede --- via --- --- --/-); effettuava ulteriori controlli presso le banche dati FF.P. da cui evinceva le precedenti segnalazioni in ordine a tale autovettura; effettuava ulteriori ricerche sulle banche dati FF.P. con interrogazioni di sintesi sul conto di G.M. e G. G., soci della società intestataria dell'autovettura, per poi comunicare all'odierno convenuto i dati della società antistataria precisando che erano "Casertani non buoni"; con le aggravanti di aver commesso il fatto come pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni con abuso dei poteri o con violazione dei doveri relativi alle funzioni espletate nonché per aver commesso il fatto in relazione a sistemi informatici comunque di interesse pubblico. In Roma il 4 dicembre ----;

(6) reato di cui agli artt. 110, 615-ter, comma 2, n.1, e comma 3 c.p. (accesso abusivo al sistema informatico e telematico) perché, in concorso tra loro, R., luogotenente dell'Arma dei carabinieri, su istigazione ed in concorso con l'odierno convenuto, aveva richiesto la ricerca relativa all'autoveicolo targato ------, abusivamente si introduceva per ragioni estranee a quelle di servizio nella banca dati ANIA per poi comunicare all'odierno convenuto i dati anagrafici del proprietario e quelli assicurativi ed in particolare: alle ore 17.26.16 e 17.26.49 nella banca

dati ANIA, interrogata attraverso il sistema SDI, individuava la copertura assicurativa dell'autovettura; con le aggravanti di aver commesso il fatto come pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni con abuso dei poteri o con violazione dei doveri relativi alle funzioni espletate nonché per aver commesso il fatto in relazione a sistemi informatici comunque di interesse pubblico. In Roma il 15 febbraio ----;

b. la richiesta di rinvio a giudizio evidenziava l'acquisizione delle seguenti fonti di prova: informative RONINV C.C. ---- e relativi allegati; intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche; messaggistica sulle chat della piattaforma criptata Sky degli utilizzatori ivi indicati; verbali di perquisizione e sequestro (e relativa documentazione); C.T. sugli apparati telefonici in sequestro e messaggistica ivi rinvenuta; immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza; sommarie informazioni testimoniali; interrogatori degli imputati; nonché alcune intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche indicate nominativamente;

d. successivamente, la Procura contabile ha anche acquisito, tramite Gdf, gli atti del procedimento penale ivi compreso il decreto che dispone il giudizio in data 09/04/----, con udienza da ultimo rinviata al 22/12/----;

c. nel corso dell'istruttoria l'Azienda Ospedaliera "--- --- ---"(di seguito A.O.) ha precisato (doc. 3) che il convenuto era dipendente non della medesima A.O., ma dell'A.S.L. ---, specificando che questi operava all'interno della U.O.C. S.P.D.C. dell'A.S.L. ---, che era ubicata nei locali della A.O., in ragione di una specifica convenzione, rinnovata con deliberazione n. --- del 4.10.---; inoltre, ha precisato di non essersi costituita parte civile nel processo penale riguardante l'odierno convenuto;

d. su richiesta della Procura contabile la A.S.L. --- ha fatto pervenire (doc. 5):

(1) gli articoli di stampa e i servizi televisivi congiuntamente alla nota prot. n. ----- del 16/09/---- della UOSD Relazioni Esterne e Comunicazione della ASL ---;

(2) gli atti del procedimento disciplinare attivato (poi sospeso) nei confronti del convenuto (n. ----/---- e la contestazione di addebito prot. n. ----/----);

(3) la nota prot. n. ----/---- sottoscritta dal dott. --- --- f.f. UOC ---;

(4) i dati anagrafici del convenuto;

(5) la nota recante il prospetto delle retribuzioni percepite negli anni 2017, 2020, 2021 e 2022 redatto dalla UOC Gestione economica risorse umane.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che, in punto di diritto che:

3.1. in relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 85.349,89 (ottantacinquemilatrecentoquarantanove,89), a titolo di danno patrimoniale da disservizio in senso ampio/danno da lesione del nesso sinallagmatico per le condotte contestate dal ---- al ----. Tale somma è determinata dalla Procura, in via equitativa *ex* art. 1226 c.c., nella percentuale pari al 40 % della retribuzione percepita, al lordo IRPEF, nel periodo di cui alle condotte illecite indicate nella richiesta di rinvio a giudizio (doc. 7) e nel decreto che dispone il giudizio (doc. 11).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi nel dolo.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dell'ASL, con atto ritualmente notificato in data 24.7.2025 nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti

contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte e si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dalla stessa fornite non hanno consentito – a parere della Procura attrice – di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'ASL, della somma complessiva dedotta in citazione.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene nel danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio per avere il convenuto posto in essere condotte volte a perpetrare i reati contestati in sede penale (corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, accesso abusivo al sistema

informatico o telematico e procurata evasione), nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative e, comunque, sviando le proprie mansioni lavorative.

Il danno sarebbe stato arrecato tramite la distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio o, comunque, utilizzando le funzioni rivestite nell'ambito pubblico, rendendo indebita parte della retribuzione percepita, al fine di favorire un privato (---), capo di una associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura li assume a carico del convenuto.

7. Con decreto del Presidente della Sezione in data 5.2.2026, l'udienza di discussione inizialmente fissata (per il giorno 17.3.2026) è stata differita d'ufficio alla data odierna.

8. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Giorgio Martellino, il quale ha depositato in atti, in data 7.5.2026, una memoria difensiva in pari data ed il giorno successivo documentazione.

7.1 La difesa, in punto di diritto, formula le seguenti censure:

I. insussistenza dell'ipotesi di corruzione, in

relazione ad incontri con il Sig. ---, per insussistenza della qualifica soggettiva, della condotta e del prezzo/profitto del reato in questione e per correttezza della diagnosi psichiatrica del ---;

II. insussistenza delle false dichiarazioni in atti destinati all'Autorità Giudiziaria, per insussistenza della condotta e del fatto del reato in questione;

III. insussistenza dell'ipotesi di evasione per insussistenza della condotta del reato in questione;

IV. insussistenza ipotesi di falso in atto pubblico (in relazione al ---) (Capo 5), per insussistenza della qualifica soggettiva e della condotta del reato in questione;

V. insussistenza ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico e di sostituzione di persona (Capi 6 e 7), per insussistenza della condotta del reato in questione;

VI. ulteriori profili di fatto che escluderebbero la responsabilità del convenuto;

VII. insussistenza del danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico e del danno da disservizio:

VII.1. insussistenza delle ipotesi di reato presupposte;

VII.2. assenza di sviamento delle proprie mansioni lavorative istituzionali, avendo operato come consulente di parte;

VII.3. assenza di percezione indebita della retribuzione ospedaliera, non avendo mai svolto l'attività in orario di servizio;

VII.4. attività medica del convenuto, con prestazioni da cui è scaturito il debito per straordinario non retribuito;

VII.5 specificazioni sulle modalità di visita con il Sig. ---.

7.2 In conclusione, chiede:

I. il differimento del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale pendente;

II. di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In via istruttoria, chiede l'audizione del convenuto.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all’esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **--- ---**, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente medico dipendente dell’ASL ---, in servizio presso il Reparto Psichiatrico dell'Azienda ospedaliera “--- ---” in ---, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato con dolo, alle finanze erariali per effetto delle condotte illecite poste in essere, quale danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio per avere il convenuto posto in essere, nel dicembre ---- e nel periodo aprile ---- - ottobre ----, condotte volte a perpetrare i reati contestati in sede penale (corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, accesso abusivo al sistema informatico o telematico e procurata evasione), nell’ambito delle proprie prestazioni lavorative e, comunque, sviando le proprie mansioni lavorative.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore dell'ASL, della somma complessiva di euro 85.349,89 (ottantacinquemilatrecentoquarantanove,89), o alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia.

3. In via preliminare, deve essere esaminata la richiesta di differimento del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale pendente.

3.1 Ad avviso del Collegio, la richiesta non può trovare accoglimento.

3.2 Per un primo profilo, ove la si riqualifichi (attesa la genericità della formulazione) come richiesta di sospensione del processo in relazione alla pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti qui contestati, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti della sospensione necessaria *ex* art. 106 c.g.c..

Invero, il quadro normativo di riferimento si fonda sull'art. 106, comma 1, c.g.c., il quale dispone che "*1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere*

pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato."

Tale disposizione regola la "*sospensione necessaria*" del processo contabile e viene interpretata in senso rigoroso dalla giurisprudenza contabile, che richiama quella della Corte di Cassazione in relazione all'art. 295 c.p.c. (cfr. SS.RR. in s.g., ord., 11 ottobre 2022, n. 22/2022/RCS), nel senso che ritiene " *non sufficiente la ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ritenendo necessario anche il predetto rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo allorquando la previa definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in termini, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012; id., ord. 77, n. 1/2017; id., ord. n. 13/2019)*", presupponendo la sospensione del giudizio, quale disciplinata dalle predette disposizioni, "… *la contemporanea pendenza di due processi tra i quali esista un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile*" (così

testualmente, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021; id., ord. n. 4/2021).

Sicché "*La sospensione necessaria del processo richiede, dunque, la "pendenza di un processo avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de quo, per volontà di parte o per disposizione di legge, il giudice debba decidere con efficacia di giudicato. Diversamente, soccorre l'altro principio della cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali (art. 34 c.p.c)"* (così, Corte conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 3/2018)."

3.2 Orbene, stante sia il principio di autonomia tra giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e altri giudizi sia la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, per le motivazioni cui il Collegio aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, *ex* artt. 5, comma 2, c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., si deve concludere che né la pendenza del giudizio civile (cfr. per tutte Cdc, SS.RR. 17.3.2021, ord. n. 3/2021/RCS) né quella del giudizio penale integrino il presupposto per disporre la sospensione necessaria *ex* art. 106, comma 1, c.g.c. (cfr. per tutte, Cdc, III app., 17.5.2024, n. 148).

Pertanto, nel caso di specie, non vi è luogo a disporre alcuna sospensione del giudizio.

3.3 Per altro profilo, anche ove la si consideri come mera

richiesta di rinvio in attesa della definizione del giudizio penale di primo grado, come oralmente prospettato dal difensore del convenuto, il Collegio non ritiene sussistenti ragioni per disporre quello che si sostanzierebbe in un mero rinvio, irrituale in quanto privo di motivazioni di fatto e di diritto.

4. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa del convenuto, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise

n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dall'ASL in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 85.349,89 (ottantacinquemilatrecentoquarantanove,89), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – per effetto delle condotte illecite poste in essere, quale danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio per

avere il convenuto posto in essere, nel dicembre 2017 e nel periodo aprile 2020 - ottobre 2022, condotte volte a perpetrare i reati contestati in sede penale , sopra descritti, nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative e, comunque, sviando le proprie mansioni lavorative.

5.1 In ordine all'esistenza del danno contestato, quale danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico/danno da disservizio in senso ampio, il Collegio ritiene di non poter aderire alla prospettazione attorea.

5.2 Invero, appare al Collegio, in primo luogo, non dimostrato il comportamento illecito del convenuto che avrebbe portato al danno contestato a quest'ultimo.

5.2.1 A tale proposito, quanto alle prime tre contestazioni, relative ai primi tre capi di imputazione in sede penale (a. corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; b. false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla corte penale internazionale; c. procurata evasione), tutte strettamente connesse in quanto tutte afferenti alle visite effettuate dal convenuto a favore del sig. ---, in stato di arresti domiciliari, presso la propria sede di servizio (U.O.C. della ASL, presso l'Ospedale --- --- in ---), deve,

innanzitutto, evidenziarsi che risulta oggettivamente dagli atti di causa che il sig. --- fosse affetto da un'infermità di carattere psicologico, quale attestata, non (solo) dal convenuto, ma da diversi organi sanitari pubblici (in particolare quelli operanti presso le diverse case circondariali), come da depositi allegati da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio. Dette conclusioni sono vieppiù rafforzate dalla CTU depositata in all. 11 a detta memoria, in quanto resa in corso di (diverso procedimento penale).

Emerge, dunque, dagli atti che non possa *tout court* predicarsi la falsità delle valutazioni cliniche effettuate dal convenuto al riguardo, soprattutto in assenza di perizie di parte (della parte pubblica) in senso diverso.

Ciò, di per sé, rende priva di fondamento la contestazione dei fatti ascritti, anche ove il convenuto avesse tenuto i comportamenti contestati nell'esercizio delle funzioni svolte in base al rapporto di servizio, atteso che lo stato di infermità appare oggettivamente attestato da altri sanitari, nei termini ora esposti.

5.2.1.1 A parte tale decisiva considerazione, non appare nemmeno provato dalla documentazione in atti che il convenuto avesse svolto la propria attività nell'esercizio o in occasione delle funzioni pubbliche rivestite quale

dirigente medico della ASL ---.

5.2.1.2 In primo luogo, occorre chiarire che le visite contestate, sono tutte avvenute (ancorché in numero minore rispetto alle 16 contestate, siccome eccepito da parte convenuta) sulla base di autorizzazione dell'A.G. competente, ma non vi è documentazione in atti che chiarisca né il relativo procedimento né soprattutto, se il convenuto fosse medico curante indicato dall'A.G., quale medico del servizio pubblico, ovvero dalla parte, quale medico di fiducia in base a rapporto privatistico.

È noto, infatti, che i dirigenti medici appartenenti al SSN possano svolgere anche attività privata, intramoenia o extramoenia, previa autorizzazione.

L'inquadramento dell'attività, quale attività istituzionale ovvero privata, diviene dirimente nella fattispecie, atteso che solo nel primo caso si potrebbe verificare la fattispecie di danno erariale contestata dalla Procura (lesione del danno patrimoniale da disservizio in senso ampio/danno da lesione del nesso sinallagmatico), la quale presuppone, per l'appunto, l'obbligo di prestazione nell'ambito di un rapporto di servizio.

Viceversa, ove si verta in attività privata, viene meno *ex se* la contestazione.

Per completezza, si deve precisare che nell'atto di

citazione non è contestato al convenuto (anche) lo svolgimento di attività (autorizzabile in astratto, ma in concreto) non autorizzata; sicché, detta ipotesi esula dal presente giudizio.

Orbene, dagli atti di indagine, essenzialmente basati su intercettazioni e altri strumenti tecnologici, non emerge prova che gli incontri tra il convenuto e il --- avvenissero nello svolgimento del rapporto d'impiego del primo, non essendo stata acquisita in atti specifica documentazione al riguardo (diversamente da quanto avviene nelle ordinarie indagini a carico dei sanitari in relazione a fattispecie di ritenuta violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001).

Viceversa, assume rilievo l'eccezione di parte convenuta che predica di avere svolto la propria attività a favore del --- nell'ambito di un rapporto di consulenza di parte, quale attività svolta al difuori del rapporto di servizio con la ASL.

5.1.2.3 Né in senso contrario può valere il mero attestato di presenza in servizio del convenuto negli orari di visita del ---, quale richiamato dalla Procura in udienza. Infatti, la mera coincidenza d'orari non consente *ex se* di accertate se l'attività fosse svolta a titolo istituzionale ovvero a titolo privato di consulenza (ancorché in tale ultimo caso ciò potesse costituire

attività non autorizzata ex art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, fattispecie non contestata con l'atto di citazione).

Risulta, poi, non provata la percezione di somme "in nero" (200/300 euro) da parte del convenuto per le visite, oggetto di alcune intercettazioni tra il --- e altro soggetto, né la Procura ha contestato un danno da tangente.

5.1.2.4 D'altra parte, non appaiono rilevanti in questa sede i presunti rapporti personali tra il convenuto ed il ---.

5.1.2.5 Conclusivamente sul punto, in relazione alle prime tre contestazioni non appare provato il dedotto danno erariale.

5.2.2 Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche in relazione alle contestazioni relative ai due capi di imputazione in sede penale, relative all'accesso abusivo a sistema informatico e telematico) afferenti alle interazioni tra il convenuto ed un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

5.2.2.1 In tali fattispecie, invero, è il predetto militare dell'Arma ad essersi indebitamente introdotto nei sistemi informatici di servizio, mentre il convenuto (pur imputato come concorrente sul piano penale) ha effettuato richieste di informazioni che non si collegano all'espletamento dei propri compiti di servizio.

5.2.2.2 Dette richieste appaiono, dagli atti, del

tutto estranee al servizio e formulate, per scopi esclusivamente privati del convenuto nell'ambito di un rapporto personale di conoscenza con il predetto militare (come dal medesimo ammesso in atti).

5.2.2.3 Né vi è prova che dette richieste siano avvenute in costanza di servizio, pur volendosi prescindere dall'irrilevanza in termini temporali dell'eventuale tempo distolto dal servizio per formulare dette richieste, oggettivamente episodiche.

5.2.2.4 Conclusivamente sul punto, anche in relazione a dette due contestazioni non appare provato il dedotto danno erariale.

5.2.3 Infine, altrettanto è a dirsi, in relazione alla residua contestazione connessa al reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, per avere rilasciato un certificato falsamente attestante di avere sottoposto a visita una persona (tale ---) dalle ore 17.00 alle ore 17.45 del 18.6.---.

5.2.3.1 Anche in questa fattispecie non appare sussistere prova in atti che il fatto contestato (la certificazione) sia stato effettuato nell'esercizio attività istituzionale.

5.2.3.2 Anzi le stesse circostanze di fatto accertate dall'organo investigativo (informativa CC prot. 476/1-30-- in data 1.9.----, in atti) depongono in senso contrario

all’esercizio di attività istituzionale:

Infatti, la telefonata tra il convenuto e il richiedente avviene alle ore 18.38 del giorno 18.6.----, quando il convenuto è certamente a casa propria dalle ore 16.11, siccome accertato dagli inquirenti.

Pertanto, anche in questo caso assume rilievo l’eccezione di parte, non adeguatamente contestata, circa la natura di attività quale consulente dell’interessato; sicché, anche in questo caso, appare non provata la sussistenza di attività legata al rapporto di servizio e dunque, l’esistenza del danno erariale contestato.

5.2 In conclusione, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, non sussista il danno erariale contestato.

6. Perciò, il Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere rigettata, riconoscendo a favore del convenuto le competenze legali, quantificate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80892** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 13.11.2026, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la

domanda nei confronti del Signor --- --- (C.F.----------), come in epigrafe generalizzato, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in euro 3.800,00 (tremilaottocento/00), oltre I.V.A. e Cassa Avvocati.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 maggio 2026.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 02 settembre 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota
F.to digitalmente